

Tale sentenza viene appellata da Dallavalle Enrica per il seguente motivo:

1) erronea motivazione su di un punto decisivo della controversia, dato che, dovendosi la nozione giuridica di famiglia riferire a quella nucleare, ossia a quella composta da genitori e figli, l'art. 4 D.P.R. n. 223/1989 non si limiterebbe ad individuare una nozione di nucleo familiare valevole ai soli effetti anagrafici. Sarebbe, inoltre, erronea la disposta condanna alle spese di giudizio.

Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'appellante ha depositato successiva memoria illustrando ulteriormente le proprie difese.

DIRITTO. — L'appello è infondato.

1. In primo grado le signore Furlan Mafalda e Dallavalle Enrica (figlia della prima) impugnavano il provvedimento del Sindaco di Arzago d'Adda con il quale veniva respinta l'istanza, presentata dalle stesse, intesa alla scissione della famiglia anagrafica in cui risultano unite a Furlan Dario (fratello della prima), alla sua convivente ed alla figlia di questi ultimi, oltre che l'art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (con cui è stato approvato il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), nella parte in cui definisce la famiglia anagrafica.

La controversia trovava occasione nel fatto che Dallavalle Enrica ha dovuto documentare il reddito dei componenti della sua famiglia ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione all'Università e che quest'ultima ha tenuto conto del reddito di cinque persone anziché di due. Così che la stessa, insieme alla madre, chiedeva al Comune di procedere alla scissione dei due nuclei familiari; ma l'istanza veniva respinta dal Sindaco in applicazione dell'art. 4 D.P.R. n. 223/1989.

2. La tesi svolta in primo grado è la seguente.

La nozione giuridica di famiglia sarebbe quella nucleare, in quanto composta da genitori e figli. Ciò ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, dell'art. 12 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), dell'art. 16 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (approvata e proclamata, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in data 10 dicembre 1948), dell'art. 10 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881), degli artt. 144 e 146 del codice civile, dell'art. 570 del codice penale, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché dell'art. 2 D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 (previgente regolamento sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente).

Il primo giudice riteneva, in particolare, che la lesione lamentata non fosse conseguenza diretta ed immediata né dell'art. 4 D.P.R. n. 223/1989, il